



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 5533/06
Registro Generale:7944/2006

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Corrado Allegretta
Cons. Aldo Fera Est.
Cons. Caro Lucrezio Monticelli

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **24 Ottobre 2006**

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

COMUNE DI MILANO

rappresentato e difeso da:

Avv. DANILO PARVOPASSO
Avv. MARIA RITA SURANO
Avv. MARIA TERESA MAFFEY
Avv. RAFFAELE IZZO

con domicilio eletto in Roma

LUNGOTEVERE MARZIO 3
presso
RAFFAELE IZZO

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY

rappresentato e difeso da:

Avv. NADIA RESTIVO
Avv. RITA GRADARA

con domicilio eletto in Roma

LARGO SOMALIA, 67
presso
RITA GRADARA

e nei confronti di
H.C. MILANO 17 RAMS

rappresentato e difeso da:

Avv. ANDREA MANZI
Avv. GUIDO BARDELLI

con domicilio eletto in Roma

VIA F.CONFALONIERI, 5
presso
ANDREA MANZI

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del **TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione III 1692/2006** , resa tra le parti, concernente CONCESSIONE D'USO DI CENTRO SPORTIVO-RIS. DANNO .

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY
H.C. MILANO 17 RAMS

Udito il relatore Cons. Aldo Fera e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati Surano, Izzo, Restivo e Manzi;

Considerato che, allo stato degli atti e ad una sommaria cognizione della controcorsa propria della fase cautelare, non emergono ragioni per discostarsi dalla pronuncia di primo grado, che si fonda sull'applicabilità al caso di specie della legge n. 109 del 1994;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7944/2006).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 24 Ottobre 2006



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 5550/06
Registro Generale: 8479/2006

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Corrado Allegretta
Cons. Aldo Fera Est.
Cons. Caro Lucrezio Monticelli

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **24 Ottobre 2006**

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

SS HOCKEY CLUB MILANO 17 RAMS

rappresentato e difeso da:

Avv. ANDREA MANZI
Avv. GUIDO BARDELLI

con domicilio eletto in Roma

VIA F.CONFALONIERI, 5
presso
ANDREA MANZI

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY
non costituitosi;

e nei confronti di
COMUNE DI MILANO

rappresentato e difeso da:

Avv. DANILO PARVOPASSO
Avv. MARIA RITA SURANO
Avv. MARIA TERESA MAFFEY
Avv. RAFFAELE IZZO

con domicilio eletto in Roma

LUNGOTEVERE MARZIO 3
presso
RAFFAELE IZZO

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del **TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione III 1692/2006** , resa tra le parti, concernente PROCEDURA CONCORSUALE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO CENTRO SPORTIVO.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MILANO

Udito il relatore Cons. Aldo Fera e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati Manzi, Izzo e Surano;

Considerato che, allo stato degli atti e ad una sommaria cognizione della controversia propria della fase cautelare, non emergono ragioni per discostarsi della pronuncia di primo grado, che si fonda sull'applicabilità al caso di specie della legge n. 109 del 1994

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8479/2006).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 24 Ottobre 2006

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
